

Reg. (UE) 2025/40 — PPWR

Cosa fare entro agosto 2026

Indipendentemente dal settore merceologico il regolamento riguarda:

- **Chiunque immetta sul mercato un prodotto imballato a proprio marchio;**
- **Chiunque produca, importi, commercializzi imballaggi;**
- **Chiunque importi prodotti imballati;**

Il Reg. (UE) 2025/40 è già in vigore dall'11 febbraio 2025 e si applicherà in via generale **dal 12 agosto 2026**. Alcuni obblighi avranno però decorrenze specifiche successive o dipenderanno da atti delegati/di esecuzione. Per questo è necessario avviare ora la mappatura degli imballaggi, dei ruoli e della documentazione tecnica.

A quali imballaggi si applica:

Il Reg. (UE) 2025/40 copre **tutti i livelli di imballaggio**, senza eccezioni di materiale o settore: imballaggio primario (a diretto contatto con il prodotto), imballaggio secondario (raggruppamento di più unità di vendita) e imballaggio terziario o da trasporto (es. scatole da imballo, pallet, film estensibile, reggette). Sono inclusi gli imballaggi riutilizzabili, quelli per e-commerce e quelli per l'asporto.

Non si tratta di una norma di settore: si applica a qualsiasi tipo di imballaggio, in qualsiasi filiera — alimentare, cosmetica, farmaceutica, detergenti, e-commerce, Ho.Re.Ca., packaging industriale.

⚠ dal 12 agosto 2026 scatta il divieto di immettere sul mercato imballaggi a contatto con alimenti contenenti PFAS oltre determinate soglie.

SCADENZE PRINCIPALI

GIÀ RILEVANTE ORA

I claim ambientali su riciclabilità, compostabilità, riutilizzabilità, contenuto riciclato o sostenibilità dell'imballaggio devono essere verificabili, specifici e supportati da evidenze tecniche. Il rischio di claim ambientali generici o fuorvianti è già presidiato dalla disciplina sulle pratiche commerciali scorrette e sarà ulteriormente rafforzato dalla Direttiva (UE) 2024/825 e dal PPWR. Le diciture "100% riciclabile", "eco", "green", "sostenibile" o analoghe dovrebbero essere mantenute solo se adeguatamente documentate.

12 AGOSTO 2026

- **Restrizioni sostanze pericolose:** scattano i limiti stringenti sulla presenza di PFAS (imballaggi destinati al contatto con alimenti). Restano centrali anche le restrizioni sui metalli pesanti applicabili trasversalmente a tutti gli imballaggi.

Sono previsti periodi di smaltimento scorte?

No. Per gli obblighi applicabili dal 12 agosto 2026, e in particolare per i limiti PFAS sugli imballaggi destinati al contatto con alimenti, non va fatto affidamento su periodi generali di smaltimento scorte: gli imballaggi immessi sul mercato dopo tale data dovranno rispettare i requisiti applicabili. Gli imballaggi già immessi sul mercato prima della data di applicazione non devono essere ritirati per questo solo motivo.

- **Fascicolo Tecnico (TCF) e Dichiarazione di Conformità (DoC):** il manufacturer deve predisporre la documentazione tecnica di cui all'Allegato VII ed emettere la Dichiarazione UE di Conformità prima dell'immissione sul mercato dell'imballaggio. Nel caso di prodotti imballati a marchio proprio, private label o conto terzi, il soggetto che fa progettare o fabbricare l'imballaggio o il prodotto imballato a proprio nome o marchio assume normalmente il ruolo di manufacturer, anche se la produzione materiale o il confezionamento sono affidati a terzi.

Approccio progettuale alla Minimizzazione: progettazione in funzione di criteri di riduzione del peso e del volume del packaging.

Su chi ricade l'obbligo di predisporre il fascicolo tecnico di conformità e di emettere la dichiarazione di conformità?

La responsabilità documentale deve essere attribuita caso per caso in base al ruolo PPWR effettivamente assunto. La Commissione chiarisce che il manufacturer non è necessariamente chi produce fisicamente l'imballaggio. Il soggetto che fa progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati a proprio nome o marchio assume normalmente il ruolo di manufacturer ai fini PPWR, anche se la produzione materiale o il confezionamento sono affidati a terzi. Il fornitore/convertitore dell'imballaggio resta comunque tenuto a fornire dati tecnici, evidenze di conformità e, ove applicabile, propria documentazione.

DAL 2028 FUTURO

- **Etichettatura armonizzata UE (dal 2028):** è prevista l'introduzione progressiva dell'etichettatura armonizzata UE per la composizione dei materiali e la gestione del rifiuto, secondo modalità e tempistiche collegate agli atti di esecuzione previsti dal PPWR. Il sistema nazionale italiano dovrà essere coordinato con le regole armonizzate UE e non potrà mantenere requisiti incompatibili con esse.

La pianificazione grafica dovrebbe essere avviata con anticipo, soprattutto per aziende con molti layout, mercati UE multipli o cicli lunghi di revisione artwork.

- **Obbligo di minimizzazione (dal 2030):** peso e volume dell'imballaggio dovranno essere ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità. Saranno vietati gli imballaggi non conformi ai criteri di prestazione dell'Allegato IV e quelli con caratteristiche dirette unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto, come doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari, salvo specifiche deroghe previste dal PPWR.

- **Contenuto riciclato minimo (dal 2030):** 30% per imballaggi contact-sensitive con PET come componente principale; 10% per imballaggi contact-sensitive in materiali plastici diversi dal PET, esclusi i contenitori monouso per bevande; 30% per bottiglie monouso per bevande; 35% per tutti gli altri imballaggi in plastica. Dal 2040 le soglie salgono rispettivamente a 50%, 25%, 65% e 65%. Per gli imballaggi contact-sensitive, l'esenzione va documentata tecnicamente dimostrando che l'impiego del contenuto riciclato richiesto determinerebbe un rischio per la salute umana e/o la non conformità alla normativa unionale applicabile ai materiali destinati ad applicazioni sensibili al contatto, inclusa — ove pertinente — la normativa sui materiali a contatto con alimenti.

COSA FARE ADESSO — LISTA PRIORITÀ

01 Identificare il proprio ruolo nella filiera. Fabbricante, produttore, importatore o distributore: il perimetro degli obblighi cambia radicalmente. Chi opera con marchio proprio, private label o conto terzi deve verificare con precisione chi assume la qualifica di manufacturer e chi quella di producer ai sensi del PPWR — le due figure non coincidono sempre e determinano obblighi distinti.

02 Verificare i claim ambientali esistenti sugli imballaggi. Qualsiasi claim di tipo "eco", "green", "riciclabile", "sostenibile" già presente sulle confezioni deve essere supportato da documentazione tecnica. Il divieto di fuorviamento è già in vigore. Sono vietati anche simboli o marchi che possano indurre in errore sulla gestione del rifiuto.

03 Mappare tutti gli imballaggi in portafoglio. Censimento completo per tutti i livelli: primario, secondario, terziario. Per ciascuno: materiale, funzione, canale (B2C/B2B/trasporto/e-commerce), contatto o meno con alimenti, presenza di PFAS, peso, spazio vuoto, componenti plastiche. È la base per qualsiasi analisi successiva.

04 Verificare la presenza di PFAS negli imballaggi food contact e Metalli Pesanti in tutti gli imballaggi. Raccolta documentale e analisi del rischio. Il punto tocca direttamente imballaggi a diretto contatto con alimenti (MOCA) e altre categorie di imballaggi.

05 Avviare il fascicolo tecnico di conformità (TCF). Il soggetto che fa progettare o fabbricare l'imballaggio o il prodotto imballato a proprio nome o marchio assume normalmente il ruolo di manufacturer e deve predisporre documentazione tecnica strutturata prima dell'immissione sul mercato dopo il 12 agosto 2026. Il fornitore, convertitore o terzista deve fornire dati tecnici, specifiche ed evidenze di conformità; la responsabilità documentale finale resta in capo al soggetto che assume il ruolo di manufacturer ai fini PPWR.

06 Avviare verifica tecnica sui materiali plastici con i fornitori. Per chi utilizza flaconi, barattoli, capsule, tappi, film o altri componenti plastici: avviare già ora la verifica sul contenuto riciclato disponibile e sulle specifiche tecniche compatibili con le scadenze 2030. Le soluzioni conformi richiedono tempi di sviluppo e qualifica incompatibili con un approccio last-minute.

⚠ Aree ancora in evoluzione: restano da completare alcuni elementi tecnici essenziali, tra cui criteri armonizzati di design for recycling, classi di prestazione di riciclabilità, formato definitivo dell'etichettatura armonizzata e metodologia applicativa per alcune sostanze preoccupanti. La Commissione ha pubblicato Guidance e FAQ il 30 marzo 2026, ma saranno necessari ulteriori atti delegati e di esecuzione. L'attività interna va comunque avviata ora, perché inventario, raccolta dati fornitori, revisione claim e verifica documentale richiedono tempi lunghi.

COME POSSIAMO SUPPORTARVI

- ✓ Mappatura iniziale del portafoglio imballaggi e identificazione del ruolo nella filiera PPWR
- ✓ Gap analysis rispetto agli obblighi del 12 agosto 2026
- ✓ Richiesta documentale ai fornitori, tracciamento e strutturazione archivio
- ✓ Verifica documentale e artwork
- ✓ Redazione procedure interne di gestione e valutazione imballaggi
- ✓ Redazione fascicolo tecnico di conformità e predisposizione dichiarazione di conformità
- ✓ Monitoraggio degli atti delegati in uscita e aggiornamento documentazione

Questa newsletter ha carattere informativo generale — la valutazione degli obblighi specifici richiede un'analisi individualizzata.